



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 6 del 21/11/2018 – 11/01/2019 Udienza pubblica del 20/11/2018
Massima:	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Legge di bilancio 2018 - Riconoscimento, nell'anno 2019, di un contributo di 15 milioni di euro alla Regione Sardegna, nelle more della definizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Sardegna, in considerazione, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017 e del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità – Illegittimità costituzionale in <i>parte qua</i>.</p> <p>Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 3, 5 e 116, della Costituzione e agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1947, n. 3, nella parte in cui, nel triennio 2018-2020 e nelle more della definizione dell'accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse, determinate secondo i criteri di cui in motivazione. Dopo aver ricordato sotto il profilo storico, normativo e giurisprudenziale, le tappe della cosiddetta "vertenza entrate" della Regione autonoma Sardegna, da cui prende le mosse l'impugnativa, la Corte precisa che le doglianze da prendere in considerazione risultano delimitate all'evidente incoerenza tra la finalità della norma e le risorse stanziare per il triennio 2018-2020, alla mancata perequazione delle criticità insulari, al mancato stanziamento delle somme necessarie all'attuazione della sentenza n. 77 del 2015 di questa Corte. Sotto gli esposti profili è indubbio che la norma impugnata leda le competenze regionali, poiché non prevede adeguate risorse per consentire alla Regione autonoma Sardegna una fisiologica programmazione nelle more del compimento, secondo i canoni costituzionali, della trattativa finalizzata alla stipula dell'accordo di finanza pubblica. Infatti il precetto contenuto nell'art. 97, primo comma, della Costituzione impone che l'equilibrio complessivo deve essere coerentemente coordinato con analogo equilibrio dei singoli bilanci che compongono il cosiddetto bilancio consolidato dello Stato. La Corte sottolinea inoltre che, regolando il diritto del bilancio una materia dinamica, le pronunzie in merito devono essere adottate tempestivamente e comunque entro la prima manovra di finanza pubblica utile, perché altrimenti gli interessi costituzionalmente tutelati rimarrebbero nella sostanza privi di garanzia. La norma impugnata è costituzionalmente illegittima anche sotto il profilo dell'intrinseca irragionevolezza per incoerenza rispetto alla finalità perseguita, poiché l'esigua consistenza dello stanziamento da essa previsto entra in evidente</p>



	<p>contraddizione con l'obiettivo della norma stessa, Ricavandoli direttamente dalla legislazione e dalla propria giurisprudenza la Corte enuclea i criteri di cui tener conto nella rimodulazione dei contributi spettanti alla Regione autonoma Sardegna per il triennio 2018-2020: 1) la dimensione della finanza della Regione rispetto alla finanza pubblica; 2) le funzioni effettivamente esercitate e i relativi oneri; 3) gli svantaggi strutturali permanenti, i costi dell'insularità e i livelli di reddito pro capite; 4) il valore medio dei contributi alla stabilità della finanza pubblica allargata imposti agli enti pubblici nel medesimo arco temporale; 5) il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.</p> <p>In chiusura la sentenza ribadisce la necessità di trasparenza dei conti pubblici, in particolare, il rispetto delle «regole di bilancio numeriche» così definite dall'Unione europea.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).</p> <p>Parametri costituzionali artt. 3, 5 e 116 della Costituzione; artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione Sardegna).</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54 (Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri); art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione).</p>

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Marina Valli

